

Società della Salute
Zona Fiorentina NORD-OVEST

OO.SS.
CGIL - CISL - UIL


PROTOCOLLO D'INTESA
SUL REGOLAMENTO degli INTERVENTI
e SERVIZI DI ASSISTENZA E PROMOZIONE SOCIALE

(GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI)

17 dicembre 2007

Premesso:

- Che il D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede all'art. 31 che gli EE.LL. per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio..."
- Che la LEGGE REGIONALE 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali, volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione.
- Che la Delibera Consiglio Regionale n.155/2003 prevede quale naturale prospettiva per le SSddSS la gestione associata delle materie sociali e l'integrazione con le materie socio-sanitarie;
- Che la Delibera GRT n. 442 del 19.06.2006 prevede nei confronti delle SSddSS "...di rendere operativa, per quanto esplicitato in premessa, la successiva fase della sperimentazione attraverso l'attivazione delle funzioni di governo effettivo del sistema sociale e sanitario e di orientamento della domanda, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale , allegato A, punti 1 e 2...";
- Che la Convenzione tra ASL e Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia (Del.263 del 12.5.2004) prevede che il fine istituzionale della SDS è "...il benessere sociale dei cittadini da realizzare attraverso l'esercizio associato delle funzioni e la gestione integrata del complesso dei servizi alla persona di competenza degli Enti consorziati, in ambito sociale, sociosanitario e sanitario..."
- Che con la Delibera SDS n. 12 del 6/4/2006 i Sindaci dei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia esprimono la volontà e la decisione di Gestire in forma associata i Servizi Sociali affidando tale gestione al Consorzio Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest;
- Che in conseguenza di tale atto la direzione della SDS si è attivata per costruire una proposta tecnico-istituzionale e organizzativa che prevede la costituzione di una nuova struttura avente la finalità di gestire i servizi sociali relativamente alle materie sociali proprie degli EE.LL. ma che preveda, in relazione agli eventuali strumenti legislativi che la Regione Toscana riterrà di assumere, la possibilità di una più forte integrazione con le materie socio-sanitarie di alta integrazione proprie del Sistema Sanitario Nazionale;



- La SDS, attraverso il lavoro di una apposita commissione istituita con delibera SDS, ha predisposto, un **Regolamento degli interventi e servizi di assistenza e promozione sociale**, il quale, applicato sul territorio della Zona Nord-Ovest contribuirà a uniformare e a rendere chiaro e trasparente il percorso del cittadino;

Preso atto che:

- In data 26 novembre e 3 dicembre 2007 presso la Sede della Società della Salute Nord Ovest, si sono svolti con le Organizzazioni Sindacali incontri aventi per oggetto: "Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza e promozione sociale" e "Tabelle di compartecipazione al costo degli interventi e servizi di assistenza e promozione sociale";
- Nel corso degli incontri si è proceduto all'illustrazione del Regolamento nel suo complesso ponendo l'accento sui principi ispiratori, sulla struttura, ed in particolare sull'introduzione dell'ISEE nel calcolo delle compartecipazioni ai servizi ;

Le parti concordano che il Regolamento presentato:

- 1) Ha per oggetto i principi generali relativi all'erogazione degli interventi e servizi di protezione e promozione sociale in tutto il territorio della zona nord ovest nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti;
- 2) Nell'articolazione proposta, persegue l'obiettivo di omogeneizzare, uniformare e assicurare risposte univoche sul territorio a parità di condizioni e bisogni;
- 3) Tende nella sua univocità al superamento di differenze territoriali nell'applicazione di norme preesistenti attraverso unicità di percorsi, centri di responsabilità, allocazione di risorse, procedure;
- 4) Introduce per tutti i servizi a domanda individuale la compartecipazione in base all'Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- 5) All'interno dell'applicazione dell'ISEE introduce inoltre l'eliminazione della compartecipazione per i fratelli degli assistiti ancora presenti in alcuni comuni della zona e dei nipoti produttori reddito dal nucleo familiare dei parenti chiamati all'assistenza;
- 6) Si inserisce in un percorso normativo regionale e nazionale dinamico e per molti aspetti in corso di definizione e conseguentemente si configura come strumento aperto a recepire modifiche ed integrazioni;
- 7) In particolare seguirà quindi nella sua futura definizione le linee di indirizzo regionale in merito all'applicazione della normativa ISEE e all'applicazione delle indicazioni relative all'utilizzo del fondo regionale della non-autosufficienza.

In particolare in accordo a quanto riportato dal verbale le parti hanno concordato sulle seguenti modifiche da apportare al testo del Regolamento:

1)


**TITOLO III
Norme generali**

.....
Art. 7 Decisione

L'Assistente Sociale Responsabile del caso cura la predisposizione degli interventi di competenza e trasmette la proposta all'organismo incaricato della valutazione .

Il Responsabile dell'organismo preposto verifica la copertura finanziaria e la disponibilità operativa per le prestazioni richieste ed assume la decisione entro il limite massimo di sessanta giorni dalla data di completamento della domanda, dando comunicazione all'interessato come di seguito specificato:

.....



Art. 8 Ricorsi

E' ammessa da parte dell'interessato istanza di revisione del provvedimento emanato, rivolta all'organo che lo ha emesso, entro 30 giorni dal ricevimento della risposta scritta.

Il Responsabile dell'organo suddetto dovrà pronunciarsi sull'istanza di revisione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della medesima.

I termini di tempo sopra riportati saranno dimezzati, quindi gli articoli riportati riporteranno la seguente dicitura:

TITOLO III Norme generali

Art. 7 Decisione

L'Assistente Sociale Responsabile del caso cura la predisposizione degli interventi di competenza e trasmette la proposta all'organismo incaricato della valutazione .

Il Responsabile dell'organismo preposto verifica la copertura finanziaria e la disponibilità operativa per le prestazioni richieste ed assume la decisione entro il limite massimo di **trenta** giorni dalla data di completamento della domanda, dando comunicazione all'interessato come di seguito specificato:

Art. 8 Ricorsi

E' ammessa da parte dell'interessato istanza di revisione del provvedimento emanato, rivolta all'organo che lo ha emesso, **entro 15 giorni** dal ricevimento della risposta scritta.

Il Responsabile dell'organo suddetto dovrà pronunciarsi sull'istanza di revisione entro il termine perentorio di **30 giorni** dalla data di ricezione della medesima.

2)

TITOLO V Interventi di sostegno economico

c) Interventi a tutela degli anziani e degli adulti inabili;

Tali interventi si attuano attraverso progetti a favore dei soggetti ultrasessantacinquenni ed adulti inabili al fine di:



- mantenere il soggetto nel proprio ambiente salvaguardando i rapporti familiari e le relazioni sociali;
- salvaguardare l'autosufficienza del soggetto dai processi invalidanti privilegiando l'intervento preventivo e riabilitativo, con lo scopo di limitare il ricorso all'istituzionalizzazione;
- sviluppare programmi finalizzati alla socializzazione e alla fruizione delle opportunità di tempo libero e culturali del territorio.

Ai fini della determinazione della situazione economica dell'anziano/adulto inabile si considerano i redditi dei conviventi e, ove non conviventi, del coniuge, dei genitori e dei figli.

Si è stabilito di aggiungere la seguente frase:

Nel caso in cui il contributo concesso sia finalizzato alla copertura di spese di assistenza opportunamente documentate, l'entità del contributo non potrà essere superiore all'importo di tali spese.

Le parti infine concordano quanto segue:



- 1) di approvare il testo del " Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza e promozione sociale";
- 2) di rimandare ad appositi successivi approfondimenti le tabelle relative alla compartecipazione al costo degli interventi e servizi di assistenza e promozione sociale, unitamente ai massimali delle prestazioni e le franchigie da concludersi entro la prima metà di Gennaio 2008;
- 3) di prevedere una fase sperimentale di un anno per l'applicazione del regolamento e quindi una verifica entro dicembre 2008;
- 4) di prevedere l'apertura di successivi tavoli di concertazione per il recepimento delle eventuali modifiche normative regionali e statali sulle materie oggetto del Regolamento.

Sesto Fiorentino, 17 dicembre 2007

CGIL

CISL


UIL

SPI - CGIL

FNP - CISL

UILP

SOCIETA' della SALUTE
Zona Fiorentina Nordovest



Handwritten signatures of representatives from CGIL, CISL, UIL, SPI-CGIL, FNP-CISL, and UILP, each written over a dotted line.



Handwritten signature.